

## Piccole e medie imprese/2

### LIQUIDITÀ

# Fondo centrale di garanzia Pmi: esame sull'ultimo bilancio

## Prevista una copertura massima ai finanziamenti pari a 5 milioni di euro per impresa

PAGINA A CURA DI  
**Paolo Rinaldi**

■ Non bastano le moratorie per sostenere l'economia italiana: occorre denaro fresco. Un intervento di sostegno diretto da parte dello Stato italiano è allo studio: in attesa, il canale elettivo di trasmissione degli stimoli finanziari all'economia resta il sistema bancario.

In funzione della dimensione dell'impresa destinataria del sostegno finanziario, il decreto cura Italia individua un diverso soggetto preposto ad intervenire: per le Pmi è previsto un ruolo chiave del Fondo centrale di garanzia, mentre per le imprese escluse da questa possibilità sarà la Cassa depositi e prestiti a farsi carico delle necessità di sostegno.

L'erogazione di finanziamenti alle Pmi - da affiancare alle moratorie messe in pista da Governo, Abi e singoli istituti - sarà dunque potenziata grazie al rafforzamento dell'intervento del Fondo centrale di garanzia. Istituito nel 1996, si occupa di intervenire a garanzia dei finanziamenti alle imprese da parte del sistema bancario e delle altre istituzioni creditizie, nonché di controgarantire i soggetti che partecipano come garanti delle erogazioni, come i confidi e i consorzi di garanzia pubblici e privati.

L'operatività del Fondo prevede una istruttoria sull'impresa finanziata, basata sia su dati storici di bilancio, sia su dati andamentali, al termine della quale viene eventualmente deliberata la garanzia, di un importo pari a una percentuale del finanziamento sottostante (oscillante tra un 30% e un 50%, con punte dell'80%) e un tetto massimo di finanziamenti garantibili per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro. In cambio della propria garanzia (o controgaranzia), al Fondo centrale spetta una commissione di intervento (di entità variabile tra lo 0,25% e l'1%), nonché una commissione fissa in caso di istruttoria negativa.

### GLI INTERVENTI NEL CURA ITALIA

Il governo ha introdotto con l'articolo 49 del Dl 18/2020 numerose disposizioni che ampliano i volumi di operatività del Fondo centrale a favore delle Pmi, azzerandone i costi di intervento, tramite una specifica provvista di

1,5 miliardi di euro. Il comma 1 dell'articolo 49 prevede in particolare che, per un periodo di nove mesi, gli interventi del Fondo centrale di garanzia siano così impostati:

- gratuiti: neutralizzando sia la commissione di intervento che le commissioni di mancato perfezionamento dell'istruttoria;
- di maggiore importo: la percentuale massima di garanzia è aumentata all'80% in tutti i casi, e per le controgaranzie al 90%; le percentuali valgono all'interno di un primo limite quantitativo di 1,5 milioni per linea e di un secondo limite, cumulativo, di 5 milioni per impresa (doppio di quello attuale) nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato;
- estesi a rifinanziamenti: possono costituire oggetto di garanzia/controgaranzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti (superando il limite attuale, che li vieta), purché l'istituto erogante provveda a erogare credito addizionale in ragione di un 10% minimo di incremento rispetto al debito residuo. È evidente il vantaggio per l'ente erogante, in quanto ottiene garanzia o controgaranzia non solo per il 10% di nuova finanzia, ma di fatto anche per il pregresso che viene rifinanziato (il quale non verrebbe invece coperto dall'intervento del Fondo in presenza di moratoria ex articolo 56, limitato alle rate in scadenza fino al 30 settembre). Automatica l'estensione della garanzia del Fondo, quando già presente, per tutti i finanziamenti come sospesi o prorogati da parte dell'intermediario a causa di Covid-19.

### COME SI ACCEDE ALLA GARANZIA

Spetta alle singole banche predisporre l'operatività interna, consentendo alla concessione creditizia di disporre di istruzioni e modelli che garantiscano un rapido smistamento delle richieste, così da filtrare le pratiche di finanziamento in grado di accedere al meccanismo di garanzia previsto dall'articolo 49. Il Fondo centrale avrà una operatività decisamente snella: tutte le richieste di intervento subiranno una istruttoria, che si baserà solo sui dati storici dell'ultimo bilancio approvato dell'impresa finanziata, escludendosi dunque gli indicatori andamentali che probabilmente si saranno nel frattempo deteriorati. Restano esclusi dall'intervento del Fondo i finanziamenti alle imprese che presentano esposizioni classificate a "sofferenza", "inadempienza probabile" (Utp) e "in difficoltà", intendendosi i soggetti con perdite che superano il 50% del patrimonio netto. In tutti questi casi sarà molto difficile la garanzia di nuova finanzia.

### COME FUNZIONA IN SINTESI



#### Le tipologie

gli interventi del Fondo centrale di garanzia possono essere:

- gratuiti: neutralizzando sia la commissione di intervento;
- di maggiore importo: la percentuale massima di garanzia è aumentata all'80% in tutti i casi, e per le controgaranzie al 90% con diversi limiti quantitativi;
- estesi a rifinanziamenti: possono costituire oggetto di garanzia/controgaranzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti

#### Come si ottiene

Spetta alle singole banche predisporre l'operatività interna. Tutte le richieste di intervento subiranno una istruttoria, che si baserà solo sui dati storici dell'ultimo bilancio approvato dell'impresa finanziata, escludendosi dunque gli indicatori andamentali che probabilmente si saranno nel frattempo deteriorati. Restano esclusi i finanziamenti alle imprese che presentano esposizioni classificate a "sofferenza", "inadempienza probabile" (Utp) e "in difficoltà"

**I settori più colpiti.** Gli interventi specifici

## Più aiuti per turismo e immobiliare

■ La crisi colpirà maggiormente alcune categorie economiche, e al riguardo il governo ha previsto di rafforzare ulteriormente l'intervento del Fondo centrale di garanzia, per consentirne la massima incisività.

La normale operatività del Fondo prevede tuttora limiti normativi riguardo al cumulo delle garanzie, di natura personale o reale, assicurativa o bancaria, non cumulabili sulla parte di finanziamento oggetto di garanzia e con precisi limiti nella percentuale del valore cauzionale. Per il settore turistico-alberghiero e per quello immobiliare, invece, l'articolo 49 consente deroghe. In particolare, per le operazioni di investimento immobiliare in questi settori, con durata minima di dieci anni e un importo superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo può essere completamente cumulata con altre forme di garanzia acquisita sui finanziamenti.

### MICRO-FINANZIAMENTI CON GARANZIA AUTOMATICA

Le persone fisiche esercenti impresa, arti e professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza Covid-19 potranno fare richiesta di finanziamenti che, fino a concorrenza dell'importo di 3 mila euro, saranno automaticamente oggetto di garanzia da parte del Fondo centrale, purché le operazioni abbiano durata massima di 18 mesi meno un giorno. L'intervento coprirà l'80% dell'importo erogato, se garanzia diretta, ovvero il 90%, se controgaranzia; per questi micro-finanziamenti non vi sarà

alcuna valutazione, e la garanzia sarà gratuita.

Poiché alcuni settori possono essere maggiormente colpiti rispetto ad altri - si pensi al turismo, o alle manifestazioni fieristiche - gli istituti di credito potranno trovarsi con interi portafogli di finanziamenti dedicati ad imprese fortemente colpiti dall'emergenza Covid-19, o comunque appartenenti per almeno il 60% a specifici settori/filiere particolarmente danneggiati. La quota di crediti di minore qualità di questi portafogli, denominata "tranche junior", godrà in questo caso di una maggiore copertura rispetto al normale, che potrà arrivare al 50% in caso di Fondo centrale come unico garante, ovvero aumentare del 20% in presenza di ulteriori garanti.

### IL MICROCREDITO BANCARIO DIVIENE PIÙ AMPIO

Il Dl Cura Italia amplia notevolmente le possibilità di intervento dei soggetti autorizzati ad erogare micro-credito di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, consentendo anche un più facile finanziamento da parte del sistema bancario.

In primis, viene incrementato da 25 mila euro a 40 mila euro il limite massimo dimensionale per le operazioni di finanziamento, previsto alla lettera a) primo comma articolo 111, consentendo quindi maggiori capacità di intervento sulla singola impresa.

Inoltre, qualora gli operatori del microcredito siano a loro volta Pmi, questi ultimi beneficiano - gratui-

tamente - di un'apposita garanzia da parte del Fondo centrale a favore degli istituti di credito ed altri intermediari, i quali intervengano con finanziamenti a propria volta finalizzati alla concessione da parte dell'operatore di microcredito di erogazioni di credito (nei nuovi limiti di cui sopra) in favore delle imprese beneficiarie.

### RIFINANZIAMENTI ISMEA PER IMPRESE AGRICOLE E DI PESCA

Altri 80 milioni di euro sono stati assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) affinché possa svolgere i medesimi compiti previsti per il Fondo centrale di garanzia (garanzia e controgaranzia) a favore delle imprese agricole e di pesca, limitatamente a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine nonché prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale.

L'elemento chiave del successo degli interventi del Fondo centrale di garanzia previsti dall'articolo 56 sarà la modifica delle istruzioni di vigilanza riguardanti gli accantonamenti, consentendo agli istituti richiedenti la garanzia del Fondo di minimizzare o azzerare questi ultimi, e di erogare anche a prescindere dalle numerose anomalie che si verificheranno in questi mesi.

Solo in questo modo si produrranno effetti moltiplicativi in quanto la liquidità messa in circolo andrà a stimolare la ripresa del circuito dei pagamenti e della catena di fornitura, oggi messa in ginocchio già dal fine mese di marzo.